

REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2009-2012 (RTDG)

Sommario:

- Applicazione della disciplina transitoria nel primo semestre 2009
- Periodo di avviamento
- Perimetro località
- Determinazione del capitale investito netto
- Presentazione dei dati all'Autorità
- Imprese distributrici che redigono il bilancio con riferimento a esercizi annuali non coincidenti con l'anno civile
- Cespiti centralizzati
- Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario
- Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario – aggregazioni societarie
- Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario – subentri nelle concessioni (comma 13.1 bis RTDG)
- Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario – costituzioni di aziende speciali e società per azioni (comma 13.1 ter RTDG)
- Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario – ricostruzione anno di acquisizione e altre disposizioni (commi 13.2 – 13-6 della RTDG)
- Trattamento dei contributi
- Ammortamenti
- Ambiti tariffari
- Determinazione dei costi operativi
- Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale
- Esposizione in fattura di componenti tariffarie e quantità e modalità di addebito corrispettivi
- Perequazione dei costi di misura
- Riconoscimento maggiori oneri derivanti da canoni di concessione (articolo 59 RTDG)
- Disposizioni in materia di derivazioni di utenza
- Regolazione del servizio di misura
- Distribuzione di gas diversi dal naturale
- Questionario per la determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale per l'anno 2009

Riferimenti normativi:

- Deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas n. 159/08, recante Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II "Regolazione

tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009.

- Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”.
- Deliberazione 22 dicembre 2008, ARG/gas n. 197/08, recante “Modificazioni, integrazioni e rettifica di errori materiali della Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)”.
- Deliberazione 2 marzo 2009, ARG/gas n. 29/09, recante “Modificazioni, integrazioni e rettifica di errori materiali della Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)”

Domande frequenti

Applicazione della disciplina transitoria nel primo semestre 2009 (Deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas n. 159/08)

Il comma 2.4 della deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas n. 159/08 (di seguito: *deliberazione ARG/gas n. 159/08*) prevede che le imprese distributrici fino al 30 giugno applichino a titolo d'acconto le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008. Ai fini della determinazione dei volumi di gas riconsegnati, a cui applicare a titolo d'acconto le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008, come vengono trattati i punti di riconsegna forniti in bassa pressione, con l'installazione presso il cliente di un gruppo di misura di classe inferiore a G40 non equipaggiato con correttore dei volumi?

A titolo d'acconto, nel primo semestre 2009, le imprese di distribuzione applicano le tariffe di distribuzione approvate per l'anno termico 2007-2008 in continuità di criteri. Tali tariffe, per i clienti alimentati in bassa pressione sono corrette, ai sensi delle disposizioni della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, mediante il coefficiente M di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica.

Il comma 2.6 della deliberazione ARG/gas n. 159/08 prevede che successivamente al 30 giugno 2009 le imprese distributrici procedono ai conguagli tariffari, tenuto conto delle esigenze delle imprese di vendita, applicando retroattivamente dall'1 gennaio 2009 le tariffe obbligatorie che saranno pubblicate dall'Autorità entro il 30 giugno 2009. Questa disposizione comporta che siano rideterminati i consumi con applicazione del coefficiente correttivo C di cui all'articolo 38 della RTDG a decorrere dall'1 gennaio 2009? Quali sono le esigenze delle imprese di vendita di cui l'impresa distributtrice deve tenere conto? C'è una scadenza entro la quale devono essere effettuati i conguagli?

Ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi annuali dell'attività di distribuzione, i volumi distribuiti a partire dall'1 gennaio 2009 saranno necessariamente corretti ex post, applicando il medesimo coefficiente di conversione. Per quanto riguarda invece la quantità di energia fatturata dal venditore al cliente finale, la necessità di un conguaglio retroattivo è ancora al vaglio degli Uffici dell'Autorità.

La generica indicazione contenuta nel comma 2.6 della deliberazione ARG/gas n. 159/08, di tenere conto delle esigenze delle imprese di vendita, mira sostanzialmente a rendere compatibili i tempi di effettuazione dei conguagli da parte delle imprese distributrici, con le esigenze delle imprese di vendita di chiudere le partite con i propri clienti entro i limiti delle scadenze contrattuali.

Nel corso del primo semestre 2009, nei casi di nuove attivazioni o nei casi di subentro di altro fornitore, l'impresa distributtrice è tenuta a comunicare all'utente della rete il valore assunto dal coefficiente di conversione C, determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 della RTDG?

L'impresa distributtrice è tenuta a comunicare all'utente della rete il coefficiente che utilizza nei documenti di fatturazione, eventualmente aggiornando tale informazione ove il coefficiente dovesse variare. In tali casi, di nuove attivazioni, nulla osta a che l'impresa adotti fin da subito i nuovi criteri della RTDG.

Periodo di avviamento (articolo 1 RTDG)

Con la RTDG è stata ridotta di un anno la durata del periodo di avviamento. Qual è la durata del periodo di avviamento per le località che abbiano cominciato il loro periodo di avviamento nel secondo periodo di regolazione? In concreto, quando si conclude il periodo di avviamento per una località con anno di prima fornitura nel 2005? E per una località con anno di prima fornitura nel 2006?

La casistica è riassunta nella tabella che segue. Con sì è indicato il caso che ricade nel periodo di avviamento, con no il caso che è fuori dal periodo di avviamento.

Anno di prima fornitura	Anno tariffario 2009	Anno tariffario 2010	Anno tariffario 2011	Anno tariffario 2012
2005	No	No	No	No
2006	Sì	No	No	No
2007	Sì	Sì	No	No
2008	Sì	Sì	No	No
2009	Sì	Sì	Sì	No

Con riferimento alle località in periodo di avviamento, a quale pubblicazione “Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre” si deve fare riferimento per determinare il numero di PDR2006, PDR2007 e PDR2008 da riportare sul Mod.Località del questionario 2009?

Con riferimento ai PDR2006 il dato da utilizzare è quello del numero di famiglie indicato nella pubblicazione “Bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 dicembre” mentre per i PDR2007 e i PDR2008 il medesimo dato si desume dal “Bilancio demografico 2007 e popolazione residente al 31 dicembre”.

Con riferimento ai PDR2007 il valore risultante dovrà essere riportato nel Mod.località in corrispondenza del 1° scaglione di consumo nella sezione “Punti di riconsegna senza correttore - p <= 25 mbar”.

Come vengono trattate le località che iniziano la distribuzione successivamente alla data di calcolo delle tariffe di riferimento ed obbligatorie relative all’anno t ?

Queste località assumono, per l’anno “t”, le tariffe obbligatorie fissate per gli ambiti tariffari di appartenenza e, non avendo partecipato alla determinazione (ex-ante) della tariffa di riferimento per il medesimo anno “t”, non vengono perequate in acconto.

Alla chiusura dell’anno “t”, tali località partecipano, con i propri costi di capitale, alla determinazione (ex-post) della tariffa di riferimento per quell’anno.

La tariffa di riferimento ex-post è utilizzata per il calcolo del vincolo ai ricavi ammessi necessario alla determinazione dell’ammontare del saldo di perequazione.

Per queste località l’impresa distributrice deve compilare l’apposita modulistica che sarà pubblicata su sito internet dell’Autorità entro la fine dell’anno 2009.

Con riferimento alle località in periodo di avviamento, quali valori di PDR e di gas distribuito devono essere indicati nel questionario 2009?

Si premette che le località con APF=2009, come indicato nel precedente chiarimento, non partecipano alla determinazione ex-ante della tariffa di riferimento e pertanto per tali località non devono essere compilati i moduli località del questionario 2009.

Per le località con APF<2009 il numero di PDR da riportare è quello determinato sulla base dei valori del tasso di diffusione desunti dalla seguente tabella:

APF	PDR2006	PDR2007	PDR2008
2008	-	-	Tabella 1 RTDG 1° anno= 10%
2007	-	Tabella 1 RTDG 1° anno= 10%	Tabella 1 RTDG 2° anno= 15%
2006	Tabella 1 RTDG 1° anno= 10%	Tabella 1 RTDG 2° anno= 15%	Tabella 1 RTDG 3° anno= 20%

Con riferimento alle distribuzioni di gas naturale non deve essere riportato alcun valore di gas distribuito mentre per le distribuzioni di gas diversi dal naturale deve essere riportato il valore convenzionale utilizzando, per la determinazione, il valore del consumo specifico per punto di riconsegna di cui alla tabella 9 della deliberazione 2 marzo 2009, ARG/gas 22/09.

Perimetro località

Secondo la definizione contenuta nella RTDG, la località di norma coincide con il territorio di un singolo comune. Qualora in uno stesso comune siano presenti reti di distribuzione del gas non interconnesse, la località è la parte del territorio del comune servita da una singola rete di distribuzione non interconnessa.

Un’impresa distributrice si trova a gestire due reti tra di loro non interconnesse all’interno di uno stesso comune. Ai fini della ricostruzione del costo storico ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 12 della RTDG, l’impresa distributrice dispone solo del dato stratificato aggregato riferito all’intero comune. Deve procedere alla disaggregazione per località oppure può procedere all’aggregazione delle due località?

Deve procedere alla disaggregazione per località, secondo quanto previsto dal comma 15.1 della RTDG.

Un’impresa distributrice gestisce una rete di distribuzione in un certo comune Alfa. La rete sconfinava in alcuni punti nei comuni limitrofi e non risulta interconnessa con altre reti nei medesimi comuni. Nel comune Gamma risultano connessi 5 punti di riconsegna. Nel comune Beta risultano connessi 60 punti di riconsegna. L’impresa può assegnare i punti di riconsegna e gli asset che insistono nei comuni Gamma e Beta alle consistenze del comune Alfa?

Si ritiene che il caso degli sconfinamenti possa essere gestito secondo criteri di ragionevolezza e in coerenza con quanto operato nel passato. In linea di massima si può ritenere che per sconfinamenti marginali possano essere accettate forzature. Sicuramente fino a 10 punti di riconsegna tali forzature appaiono accettabili.

Nel caso in cui un cespite, esempio una cabina REMI, sia sito in una località A, non servita dall'impresa distributrice Z, e alimenti punti di riconsegna serviti dalla medesima impresa distributrice Z due altre località B e C, a quale località va assegnato tale asset ?

L'asset può essere assegnato alla località B o alla località C. E' opportuno seguire un criterio di contiguità geografica per l'assegnazione.

Determinazione del capitale investito netto

Qualora a seguito della valutazione del capitale investito netto di località ai sensi del comma 4.3 della RTDG risulti un ammontare negativo, il medesimo capitale investito viene posto pari a zero? Negli anni successivi si tiene conto del valore effettivamente assunto o si parte dal livello convenzionale del capitale investito netto?

Sì, per convenzione nella località in cui si è verificata tale situazione si assume un valore del capitale investito netto pari a zero. Negli anni successivi si procede all'aggiornamento del valore del capitale investito nella singola località considerando il livello effettivo del capitale investito. Qualora a seguito dell'aggiornamento il valore del capitale investito netto di località continui ad avere valore negativo, si assume per convenzione un valore pari a zero.

Come viene effettuato l'aggiornamento all'anno 2007 del valore del capitale investito netto centralizzato determinato, con riferimento all'anno 2006, ai sensi del comma 4.2 della RTDG?

Il comma 4.2 della RTDG indica le componenti del CIN centralizzato. L'aggiornamento delle singole componenti avviene come di seguito indicato.

Il capitale circolante netto e le poste rettificative sono aggiornate semplicemente applicando le variazioni del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat.

Le immobilizzazioni nette relative ai fabbricati sono aggiornate in base:

- al tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- alla variazione del numero dei punti di riconsegna serviti (con una franchigia).

Le immobilizzazioni nette relative alle altre immobilizzazioni sono aggiornate in base:

- al tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- al tasso di variazione collegato agli investimenti medi nazionali dell'anno 2007.

I contributi sono aggiornati in funzione:

- del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- dei nuovi contributi eventualmente percepiti nel 2007.

Presentazione dei dati all'Autorità (articolo 7 RTDG)

Nel caso di aggiudicazione della gestione del servizio di distribuzione di alcune località nel corso dell'anno 2008, ovvero con decorrenza dall'1 gennaio 2009, chi è il soggetto che deve presentare la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del comma 7.1 della RTDG?

Il soggetto obbligato a presentare la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento è l'impresa distributrice che gestisce il servizio di distribuzione nelle singole località a partire dall'1 gennaio 2009.

Imprese distributrici che redigono il bilancio con riferimento a esercizi annuali non coincidenti con l'anno civile

Un'impresa distributrice che rediga il bilancio con riferimento a esercizi annuali non coincidenti con l'anno civile, ma che si estendono dall'1 luglio al 30 giugno, a quale scadenza dovrà fare riferimento per l'invio dei dati?

Per i dati economici e patrimoniali riferiti al 31 dicembre 2006, l'impresa distributrice potrà fare riferimento ai dati disponibili al 30 giugno 2007.

Per i dati relativi ai costi storici da impiegare ai fini della valutazione delle immobilizzazioni di località, l'impresa distributrice potrà fare riferimento per ciascun anno t ai dati relativi all'esercizio che si apre all'1 luglio dell'anno t e si chiude al 30 giugno dell'anno t+1.

In alternativa a quanto sopra l'impresa può ricostruire puntualmente i dati con riferimento a esercizi coincidenti con l'anno civile. La ricostruzione dovrà essere validata dal soggetto incaricato della revisione contabile.

In ogni caso i dati fisici (per esempio il numero di punti di riconsegna serviti) devono essere forniti con riferimento alle precise indicazioni contenute nella delibera.

Cespiti centralizzati

Come è definito il perimetro degli immobili e dei fabbricati non industriali?

Sono identificati come immobili e fabbricati non industriali i fabbricati e i terreni che nei rendiconti annuali separati, redatti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di separazione contabile, sono stati allocati ai servizi comuni. In particolare deve essere considerata la quota parte attribuibile alle attività di distribuzione e misura applicando i medesimi driver impiegati in sede di redazione dei rendiconti annuali per l'attribuzione di servizi comuni e funzioni operative condivise.

Con riferimento al Questionario 2009, dove vanno collocati i cespiti di località non classificabili nelle categorie di cespiti di località riportate nel medesimo questionario?

L'impostazione della RTDG prevede che i cespiti siano distinti tra cespiti di località e cespiti centralizzati. Per i cespiti centralizzati è prevista una valorizzazione su base parametrica, mentre i cespiti di località sono valutati puntualmente sulla base del metodo del costo storico rivalutato. Per evitare problemi di doppio conteggio, tutti i cespiti che non sono riconducibili alle tipologie di cespiti relative alle località vanno considerati centralizzati e non devono pertanto essere riportati nel Questionario 2009, fatto salvo quanto previsto per gli incrementi patrimoniali relativi all'anno 2007.

Qual è il perimetro da considerare per l'individuazione dei nuovi investimenti e delle dismissioni relative alle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali* effettuate nell'anno 2007?

Il perimetro comprende:

- le immobilizzazioni immateriali specifiche delle attività di distribuzione e misura (esclusi gli avviamenti e gli oneri di concessione);
- le attrezzature industriali e commerciali (esclusi i misuratori) specifiche delle attività di distribuzione e misura;
- le altre immobilizzazioni materiali specifiche delle attività di distribuzione e misura;
- la quota parte delle immobilizzazioni immateriali dei servizi comuni e delle funzioni condivise.

E' corretto considerare per dismissioni da inserire negli schemi, per i beni centralizzati, le dismissioni effettive risultanti dalla contabilità ma anche il valore di tutti i beni che nell'anno 2007 giungono ad avere valore residuo pari a zero applicando nel calcolo del fondo ammortamento le aliquote della RTDG?

Sì, è corretto.

Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario

Dalla valorizzazione a costo storico sono escluse oltre alle rivalutazioni economiche e monetarie anche le svalutazioni, i disavanzi di fusione ed eventuali interessi passivi capitalizzati?

Secondo quanto riportato al comma 12.1 della RTDG dalla valorizzazione al costo storico sono esclusi; rivalutazioni economiche e monetarie, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, oneri promozionali, concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, avviamento.

Come ci si deve comportare nel caso di cespiti fisicamente esistenti e in esercizio, di cui però non esiste alcuna registrazione o traccia contabile?

La RTDG ammette che concorrano alla determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario esclusivamente i cespiti iscritti nelle fonti contabili obbligatorie e che risultino presenti nel bilancio, secondo la definizione di cespiti in esercizio, riportata nell'articolo 1 della medesima RTDG.

Dall'esame dei bilanci passati è possibile identificare il valore contabile lordo delle dismissione effettuate in un anno, ma non è possibile determinare l'anno di origine dei cespiti dismessi. E' possibile in via semplificata ipotizzare che l'anno di origine dei cespiti dismessi coincida con l'anno di dismissione anche in considerazione del fatto che i valori dismessi non sono significativi?

No. Se è non è disponibile la stratificazione puntuale delle dismissioni, si deve assumere che siano in primis dismessi i cespiti di più vecchia acquisizione.

Una società in nome collettivo è stata di recente trasformata in una società di capitali. Le fonti contabili obbligatorie della società in nome collettivo sono disponibili. Nel registro dei beni

ammortizzabili della società in nome collettivo furono iscritti alcuni beni, per i quali non era disponibile la data di acquisizione, adottando la data convenzionale del 31 dicembre 1973, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Tali valori possono essere utilizzati per la ricostruzione del valore del capitale investito ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 della RTDG?

Sì.

Gli impianti di protezione catodica rientrano nella categoria di cespiti condotte stradali?

Sì, gli impianti di protezione catodica rientrano nella categoria di cespiti condotte stradali.

Nel caso non si disponesse del costo storico originario completamente ripartito per anno di realizzazione per cause non derivanti da processi di aggregazione è possibile applicare l'articolo 15 o in alternativa è possibile utilizzare una perizia asseverata?

E nel caso non si disponesse del dato completamente ripartito relativo alle rivalutazioni economiche e monetarie ovvero non fosse possibile assegnare un dato stratificato alle singole località, per cause non derivanti da processi di aggregazione, è possibile applicare l'articolo 15 o in alternativa utilizzare una perizia asseverata?

L'articolo 15 si applica limitatamente alla disaggregazione di un dato stratificato per località o per tipologia di cespiti, ma esclusivamente a disaggregazioni riferite al medesimo anno. Una disaggregazione per anni è ammessa solo in presenza documenti contabili o oggettivi che ne giustifichino la metodologia e dunque anche di una perizia nella misura in cui questa è utilizzata solo ai fini di una ripartizione proporzionale di un dato contabile.

In una società di capitali, in occasione dell'informatizzazione dei libri contabili, il valore storico di alcuni cespiti completamente ammortizzati invece di essere riportato nell'anno di effettiva acquisizione è stato riportato in corrispondenza dell'anno in cui i supporti cartacei sono stati sostituiti dai supporti digitali a valori correnti del medesimo anno. Come si deve trattare tale dato in assenza di altra documentazione attestante la stratificazione storica dell'investimento?

In linea di principio si deve ritenere che accorpamenti in aggregato di qualunque genere in occasione di un trasferimento su supporto digitale non siano coerenti con quanto previsto dall'articolo 2220 del Codice civile. Inoltre, ancorché risulti che in relazione a cespiti completamente ammortizzati sia una prassi abbastanza diffusa, tale modo di procedere comporta anche irregolarità sul piano contabile. Come specificato nel documento 16 dei Principi Contabili (paragrafo D.XI) anche i cespiti completamente ammortizzati, ma ancora funzionanti, devono essere esposti in nota integrativa con evidenziazione del costo originario e degli ammortamenti accumulati.

Nel caso specifico, in ordine all'esigenza di trovare una soluzione pratica, accettabile ai fini regolatori, si può ricostruire l'anno di acquisizione storica del cespiti sottraendo dall'anno di digitalizzazione un numero di anni determinato sulla base delle aliquote medie di ammortamento adottate dall'impresa nei periodi precedenti (procedendo ad una sottrazione cumulata a ritroso degli ammortamenti fino ad azzerare il valore del fondo ad essi relativo). Il costo storico da iscrivere in corrispondenza di tale anno è ottenuto correggendo con il deflatore degli investimenti fissi lordi il valore a prezzi correnti dell'anno di digitalizzazione. Di tali operazioni deve essere garantita la tracciabilità.

L'impresa distributrice GAMMA è controllata dalla società BETA. La società BETA è proprietaria dei cespiti di località nei comuni dove l'impresa GAMMA è concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale. L'impresa GAMMA, per la disponibilità dei cespiti, riconosce alla società BETA un affitto.

L'impresa distributrice GAMMA deve inserire il valore dei cespiti di proprietà della società BETA nel questionario 2009 oppure le sono riconosciuti i costi relativi all'affitto delle reti?

Il soggetto tenuto all'inserimento dei dati è l'impresa concessionaria del servizio. Pertanto l'impresa distributrice GAMMA deve inserire il valore dei cespiti di proprietà della società BETA nel questionario 2009. L'impresa distributrice deve quindi acquisire la stratificazione dei costi storici dalla società BETA e acquisire altresì una dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dalla società BETA, conservarla e renderla disponibile in caso di ispezione da parte dell'Autorità.

Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario – aggregazioni societarie

L'impresa distributrice ALFA nell'anno 2000 ha incorporato mediante fusione un'altra impresa distributrice BETA. Al momento della fusione non sono stati acquisiti i supporti contabili della

società BETA, necessari per una puntuale stratificazione dei costi storici, come richiesta dall'articolo 12. In questo caso è possibile applicare quanto previsto all'articolo 13 della RTDG relativo al caso di indisponibilità delle informazioni per ricostruire i dati storici stratificati o devono essere esperite ulteriori ricerche?

L'articolo 13 della RTDG si applica quando non sono state rese disponibili, al momento in cui è avvenuto il processo di aggregazione societaria, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 12.

Nel caso in cui nell'anno 2002 sia avvenuta un'operazione di aggregazione societaria e che:

- **i cespiti della società risultante dall'aggregazione siano iscritti a valori di perizia;**
- **il libro cespiti della società oggetto di aggregazione, ancorché disponibile, sia incompleto, soprattutto con riferimento agli anni più remoti**

è possibile ricostruire il valore dei cespiti a partire dai dati contabili della società risultante dall'aggregazione (articolo 13) anziché dai dati contabili delle società aggregate (articolo 12)?

Sì. Come previsto dal comma 13.1 della RTDG, nel caso di processi di aggregazione societaria avvenuti fino al 31 dicembre 2003, qualora non siano disponibili le informazioni per ricostruire i dati storici stratificati di cui al comma 12.1, il costo storico ai fini regolatori è pari al costo originario di prima iscrizione desumibile dalle fonti contabili obbligatorie dell'impresa distributrice che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione o dall'incorporazione, opportunamente corretto secondo le disposizioni di cui ai successivi commi da 13.2 a 13.6.

Nel caso di trasformazione da ditta individuale a società a responsabilità limitata avvenuta nell'anno 2006, effettuata con conferimenti il cui valore è stato accertato mediante perizia giurata, è possibile utilizzare i valori della perizia ai fini della valutazione del capitale investito?

No, per due motivi. In primo luogo perché si tratta di una operazione da inquadrare nell'ambito delle mere trasformazioni che non sono considerate processi di aggregazione societaria ai fini della RTDG. Inoltre, nella fattispecie, l'operazione è stata eseguita successivamente al 31 dicembre 2003 e quindi si applicano le previsioni dell'articolo 14 della RTDG.

I cespiti acquisiti nell'ambito di processi di aggregazione ante 31 dicembre 2003 potrebbero risentire di eventuali effetti di rivalutazioni economiche e monetarie. Vanno in ogni caso escluse dal costo o vanno escluse soltanto le rivalutazioni economiche e monetarie iscritte successivamente all'acquisizione?

L'articolo 13 della RTDG disciplina la determinazione del costo storico per il caso di cespiti acquisiti all'interno di processi di aggregazione societaria avvenuti fino al 31 dicembre 2003. Il comma 13.1 prevede in particolare che il costo storico in tali casi sia pari al costo originario di prima iscrizione desumibile dalle fonti contabili obbligatorie dell'impresa distributrice che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione per incorporazione. Pertanto tale costo originario comprende rivalutazioni, le medesime e solo le medesime sono considerate ai fini tariffari.

Nell'ambito di processi di aggregazione successivi al 31 dicembre 2003, qualora l'impresa distributrice incorporata sia stata in precedenza interessata da operazioni di aggregazione precedenti il 31 dicembre 2003, si applica l'articolo 13?

L'articolo 13 in questo caso trova applicazione limitatamente all'operazione di aggregazione avvenuta prima del 31 dicembre 2003 nell'impresa distributrice incorporata.

Una società ALFA acquisisce una società BETA nel 2000, che è stata fusa nel 2002 con allocazione di un disavanzo di fusione. Il libro cespiti della società BETA riporta il valore dei cespiti realizzati dal 1980, mentre c'è evidenza del fatto che l'inizio di costruzione della rete è avvenuta nel 1970. E' possibile utilizzare il libro cespiti della società BETA per la ricostruzione dei costi storici dei cespiti con anno di origine tra il 1980 e il 2002 e utilizzare il dato di perizia (che trova riscontro nei valori di bilancio della società ALFA) per i cespiti realizzati dal 1970 al 1979? E' possibile cioè un'applicazione combinata dell'articolo 12 e 13 per la ricostruzione del capitale investito in una determinata località?

No. Se è disponibile la stratificazione come desumibile dalle fonti contabili obbligatorie della società BETA, si applica l'articolo 12. Se no, è ammessa l'applicazione dell'articolo 13.

Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario – subentri nelle concessioni (comma 13.1 bis RTDG)

La società GAMMA in data 1 luglio 2008 è subentrata nella concessione per il servizio di distribuzione del gas naturale in un certo Comune Ipsilon a seguito di gara indetta alla scadenza

dell'affidamento precedente. La società GAMMA non dispone delle informazioni necessarie per ricostruire i dati storici stratificati di cui al comma 12.1. E' possibile utilizzare il costo rilevato per l'acquisizione della rete di distribuzione, comprendente tutti gli incrementi patrimoniali realizzati fino al 30 giugno 2008?

Il costo rilevato per l'acquisizione della rete di distribuzione deve essere in primo luogo scorporato del valore relativo a eventuali cespiti centralizzati trasferiti.

Se sono disponibili i dati relativi agli incrementi patrimoniali effettuati nel primo semestre 2008, si procede anche allo scorporo del valore ad essi relativo.

Si ottiene così il valore a prezzi correnti 2008 dei cespiti di località esistenti al 31 dicembre 2007.

Il valore a prezzi correnti 2008 è deflazionato, applicando come deflatore il tasso di variazione medio annuo degli investimenti fissi lordi calcolato come media delle variazioni trimestrali del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito ai trimestri I, II, III e IV 2008.

E' stata aggiudicata nell'anno 2007 una gara ai sensi delle disposizioni di cui al comma 15.5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. L'indennizzo dovuto al gestore uscente per il riscatto delle reti non era stato definito prima dell'effettuazione della gara. Gestore uscente e gestore entrante non hanno ancora trovato un accordo per la definizione del valore della rete ceduta. Nelle more della definizione del valore di cessione delle reti, quale valore può essere assunto ai fini della compilazione dei Questionari 2009?

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 13.1bis della RTDG può essere utilizzato, come valore provvisorio, il valore offerto dal soggetto che acquisisce la proprietà delle reti.

In caso di aggiudicazione della gara ai sensi delle disposizioni di cui al comma 15.5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora sia il comune a essere subentrato nella proprietà delle reti, quale valore si assume per la valutazione delle reti medesime?

Si applica quanto previsto al comma 13.1bis della RTDG. Occorre acquisire dal Comune proprietario il valore dal medesimo iscritto nella propria contabilità all'atto dell'acquisizione della proprietà della rete dal gestore uscente.

Nel 1994 il Comune Kappa, che precedentemente aveva affidato in concessione a industria privata il servizio di distribuzione del gas, ha esercitato il diritto di riscatto, come previsto dall'articolo 24 del R.D. 15 ottobre 1925, e ha affidato il servizio nello stesso anno a una società per azioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mantenendo però la proprietà delle reti. Il Comune Kappa non dispone delle informazioni necessarie per ricostruire i dati storici stratificati di cui al comma 12.1. E' possibile utilizzare il valore rilevato nella contabilità del Comune Kappa al momento del riscatto?

Sì, la fattispecie è assimilabile all'acquisizione di rami d'impresa da parte di altra impresa distributrice e rientra quindi nel campo di applicazione delle disposizioni del comma 13.1 della RTDG.

Nel caso di subentri nella gestione del servizio a seguito di affidamento mediante gara, secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che abbiano luogo nel corso del terzo periodo regolatorio, è possibile l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13.1bis?

No. In linea generale nei casi di subentro successivi all'1 gennaio 2009 non è ammesso l'utilizzo dei valori iscritti nel bilancio dell'impresa che subentra nella concessione. E' necessario che le informazioni necessarie per ricostruire i dati storici stratificati di cui al comma 12.1 siano rese disponibili alla società che subentra nella concessione. In ogni caso l'Autorità dispone di tali informazioni e garantisce continuità nell'applicazione dei costi riconosciuti a copertura del capitale investito.

In caso di subentro nella concessione, solo nel caso di località in relazione alle quali si sia proceduto alla ricostruzione della tariffa d'ufficio, in quanto indisponibili le informazioni di cui al comma 7.5, lettera e) della RTDG, limitatamente alla quota parte dei cespiti di proprietà della precedente impresa concessionaria, è prevista una procedura di riapertura della determinazione della tariffa di riferimento, ai fini della determinazione dei saldi di perequazione, per tenere conto dei valori iscritti nelle fonti obbligatorie dell'impresa subentrante.

Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario – costituzioni di aziende speciali e società per azioni (comma 13.1 ter RTDG)

La costituzione di aziende speciali ai sensi delle disposizioni della legge 142/90, con conferimento del capitale di dotazione da parte del comune, è da considerarsi come un processo di aggregazione societaria?

Sì, ai sensi delle disposizioni della deliberazione ARG/gas 22/09.

Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13.1ter si applicano esclusivamente nel caso di costituzione di aziende speciali e società per azioni ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o possono essere estese ai casi in cui di trasformazione di soggetti giuridici o costituzione di soggetti giuridici effettuati *ope legis*?

Per analogia con quanto previsto per la costituzione di aziende speciali o società per azioni effettuate in attuazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 e seguendo le disposizioni della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in tutti i casi in cui si sia operata o una trasformazione di soggetti giuridici o una costituzione di soggetti giuridici in applicazione di specifiche disposizioni di legge, è consentita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13.1ter della RTDG. In tali casi l'impresa distributrice dovrà conservare idonea documentazione atta a comprovare in modo non equivoco che tali operazioni sono state eseguite in applicazione di disposizioni di legge.

Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario – ricostruzione anno di acquisizione e altre disposizioni (commi 13.2 – 13-6 della RTDG)

I commi da 13.2 a 13.6 della RTDG si applicano anche nei casi di cui ai commi 13.1bis e 13.1ter della RTDG?

Sì.

Nell'ambito di processi di aggregazione societaria avvenuti prima del 31 dicembre 2003, nel caso in cui sia stato riportato nel bilancio dell'impresa distributrice il valore di acquisizione dei cespiti senza alcuna identificazione del relativo fondo ammortamento, come si ricostruisce l'anno di acquisizione t?

E' un caso in cui il valore netto VN è uguale al valore lordo VL. Quindi la vita residua è uguale alla vita utile.

Il fondo ammortamento pro-forma di cui al comma 13.6 deve essere determinato sulla base delle aliquote di ammortamento utilizzate dall'impresa che acquisisce la località negli anni che vanno dall'anno di prima iscrizione sui documenti contabili dell'impresa all'anno di acquisizione della località? A seguito di operazioni di disinquinamento fiscale successive all'anno di acquisizione, vanno considerate le aliquote effettive utilizzate nel nuovo piano di ammortamento di bilancio?

La ricostruzione del fondo ammortamento pro-forma all'anno p di prima iscrizione ha lo scopo di rendere coerenti il valore lordo del cespite acquisito, riferito all'anno p di prima iscrizione, con il valore netto che invece è riferito all'anno f, di fusione. A questo scopo devono essere sottratti dal valore del fondo di ammortamento all'anno di fusione le quote di ammortamento relative al periodo che va dall'anno p di prima iscrizione all'anno f di fusione, sulla base delle aliquote di ammortamento applicate dall'impresa distributrice, senza tenere conto di eventuali operazioni di disinquinamento successive.

Quali sono le aliquote di ammortamento da applicare nella ricostruzione del fondo ammortamento pro-forma

Si possono utilizzare le aliquote di ammortamento in base alle quali sono stati iscritti gli ammortamenti con riferimento al periodo che va dall'anno di iscrizione p all'anno di fusione f o, in alternativa utilizzando le aliquote di ammortamento adottate dall'impresa distributrice al momento della fusione. Nel caso in cui questo porti a una valutazione negativa del fondo ammortamento pro-forma ricostruito all'anno p, il medesimo viene posto pari a zero.

Nel caso di cespiti acquisiti all'interno di processi di aggregazione societaria avvenuti fino al 31 dicembre 2003, qualora il costo originario di prima acquisizione risulti rilevato in anni diversi a quelli in cui è avvenuta la fusione, come si determina il costo originario di prima iscrizione VL? Come si determina l'anno t di prima acquisizione.

In merito si ritiene opportuno presentare un semplice esempio. Si ipotizzi che una certa impresa distributrice TUBOGAS nell'anno 2000 abbia incorporato per fusione la società CONDOTTAGAS. Si ipotizzi che sia stato in particolare acquisito un cespite appartenente alla tipologia *condotte stradali* del valore lordo di 100 euro (VL_{lib}). L'impresa TUBOGAS ha iscritto il cespite nel proprio libro cespiti nell'anno 1990 per un valore lordo di 100 euro. Si assuma poi che l'impresa TUBOGAS abbia adottato per la determinazione degli ammortamenti relativi alla tipologia di cespiti *condotte stradali* una vita utile pari a 40 anni. Il valore del fondo ammortamento iscritto nel libro cespiti dell'impresa TUBOGAS nell'anno 2000 è pari a 32,5 euro.

Ai fini della compilazione del questionario predisposto dalla Direzione Tariffe, l'impresa TUBOGAS procede innanzitutto alla determinazione del costo originario di prima acquisizione (VL), secondo quanto disposto al comma 13.5 della RTDG:

$$VL = VL_{lib} * \frac{d_f}{d_p} = euro(100 * \frac{1,168}{1,619}) = euro72,14.$$

Successivamente l'impresa deve determinare l'anno t di prima acquisizione. A questo scopo deve determinare in primo luogo il valore VN, applicando le disposizioni contenute nel comma 13.6 della RTDG. Ai fini della determinazione del fondo ammortamento pro-forma, riferito all'anno di prima acquisizione, l'impresa deve sottrarre dal fondo ammortamento iscritto nel libro cespiti nell'anno della fusione, pari a 32,5 euro, la quota parte del fondo ammortamento che si è formata dall'anno (p) di prima iscrizione all'anno (f) di fusione, calcolata sulla base delle aliquote di ammortamento applicate dall'impresa medesima.

Nel caso in esame, il fondo di ammortamento pro-forma riferito all'anno 1990 è calcolato secondo la seguente formula:

$$FA_{pro} = euro[32,5 - \frac{100}{40} * (2000 - 1990)] = euro7,5$$

Il valore netto di prima iscrizione (VN) è quindi pari a euro $(100 - 7,5) * \frac{1,168}{1,619}$, ossia euro 66,73.

Ci sono ora tutti gli elementi per determinare l'anno di prima acquisizione t. Il numero di anni da sottrarre all'anno di prima iscrizione (p=1990) è pari a $50 - \frac{66,73}{72,14} * 50 = 3,75$ anni, arrotondato a 4 anni. Quindi

l'anno di prima acquisizione è il 1986.

Il costo storico CA, di cui al comma 13.2 da iscrivere nell'anno 1986 è pari a euro 58,25.

Ai fini dell'applicazione della formula per il calcolo della vita residua di cui al comma 13.2, la vita utile convenzionale è quella della Tabella 3 della RTDG?

No, come indicato nel testo del comma 13.2 la vita convenzionale utile ai fini regolatori è determinata con riferimento alla deliberazione n. 87/03 per gli anni fino al 2002 incluso e alla deliberazione n. 170/04 per l'anno 2003.

Trattamento dei contributi

Ai fini tariffari vanno considerati i valori dei contributi pubblici e privati percepiti sulla base del criterio di cassa?

Le disposizioni della RTDG si riferiscono a contributi pubblici percepiti, per i quali vale il criterio di cassa, e contributi privati addebitati, per i quali vale il momento in cui sono addebitati ai clienti finali o ad altri soggetti.

Ai fini tariffari vanno considerati i valori dei contributi pubblici in conto interessi?

No.

Qualora i contributi pubblici siano rilevati nel conto economico così come i costi a essi riferibili, devo considerarli?

Sì, ai fini regolatori vanno comunque considerati i contributi pubblici in conto capitale percepiti.

Alcune imprese distributrici non avrebbero iscritto a libro cespiti i costi sostenuti per la realizzazione degli allacciamenti, registrandoli nel conto economico come costo dell'esercizio in cui sono stati sostenuti. Per la realizzazione di tali allacciamenti le medesime imprese hanno percepito contributi che sono stati considerati, sul piano contabile, come ricavo dell'esercizio. Come devono essere considerati ai fini della determinazione del capitale investito netto i costi sostenuti e i contributi percepiti?

Ai fini della determinazione del capitale investito sono presi in considerazione i soli costi capitalizzati. I contributi sono invece trattati secondo quanto previsto dall'articolo 16 della RTDG.

Qualora dalla documentazione resa disponibile, per esempio da un Comune, non risulti la stratificazione dei contributi pubblici, come richiesta dal comma 16.4 della RTDG, ma invece sia disponibile la stratificazione dei cespiti a cui i medesimi contributi si riferiscono, è consentito stratificare i contributi proporzionalmente alla stratificazione dei cespiti?

Si ritiene che un contributo pubblico sia sempre ricostruibile sulla base degli atti delle amministrazioni concedenti a cui è necessario rivolgersi con atto formale. Solo in caso di diniego o mancata risposta è possibile una ricostruzione in via provvisoria. In tale caso, se, come indicato nel quesito è nota la stratificazione storica dei cespiti a cui i contributi si riferiscono, la collocazione del contributo va riferita al primo anno in cui sono rilevati incrementi patrimoniali, ossia si presume che il contributo pubblico sia stato erogato in epoca non successiva all'avvio dei lavori di realizzazione del cespiti a cui i medesimi contributi si riferiscono.

Un'impresa distributrice ha adottato il metodo di contabilizzazione secondo il quale i contributi vengono portati direttamente a riduzione del costo dei cespiti a cui si riferiscono, coerentemente con le indicazioni dei principi contabili. Il costo storico risulta pertanto al netto dei contributi. L'impresa distributrice in questione deve riportare nei questionari di raccolta dati il costo storico al netto dei contributi e successivamente indicare il valore dei contributi percepiti, con l'effetto di duplicare la riduzione del valore dei cespiti relativa ai contributi?

Qualora l'impresa distributrice abbia contabilizzato i contributi, portandoli in diminuzione del valore dei cespiti acquisiti, l'impresa medesima deve riportare quale valore dei cespiti il valore al lordo dei contributi ricevuti come puntualmente determinato e il valore dei contributi, anch'esso frutto di analitica ricostruzione. L'impresa distributrice deve rendere disponibile la documentazione che comprovi la correttezza della ricostruzione effettuata.

Nel caso in cui il contributo percepito comprenda anche la parte relativa all'attivazione della fornitura e non sia possibile distinguere i due importi dalle evidenze contabili, è corretto suddividere i contributi percepiti in funzione del valore degli investimenti realizzati per le derivazioni d'utenza e per i misuratori?

No, tutti i contributi da clienti finali vanno portati in deduzione del valore dei cespiti secondo le disposizioni contenute nella RTDG, indipendentemente da quale sia la causale specifica, eventuale, di addebito.

Come viene determinato la quota di degrado dei contributi pubblici e privati percepiti nell'anno 2008?

Il degrado dei contributi pubblici percepiti nell'anno 2008 è effettuato sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespiti a cui il contributo medesimo si riferisce.

Il comma 16.6 della RTDG prevede che qualora non sia disponibile il dato e la stratificazione relativa ai contributi da clienti finali, si proceda a una stima convenzionale, assumendo che in ciascun anno l'ammontare dei contributi da clienti finali sia pari al 40% del valore degli impianti di derivazione. Qualora negli stessi anni l'impresa abbia ricevuto contributi pubblici in conto capitale relativi agli impianti di derivazione, oltre alla decurtazione a forfait si portano in detrazione anche i medesimi contributi pubblici in conto capitale?

La regola definita nella RTDG presuppone che i contributi pubblici non siano a copertura di asset relativi agli impianti di derivazione. In ogni caso se sono stati erogati contributi pubblici in conto capitale questi vanno portati in deduzione in aggiunta alla decurtazione a forfait prevista nel comma 16.6 della RTDG.

L'impresa può in ogni caso documentare di non aver percepito contributi privati in un certo anno. E' chiaro che si tratta di una fattispecie diversa da quella disciplinata al comma 16.6 della RTDG che presuppone la non disponibilità del dato.

In riferimento a quanto disposto all'articolo 16.6 della RTDG in tema di trattamento dei contributi da clienti finali, come ci si deve comportare nel caso in cui la disponibilità dei dati e della loro

stratificazione sia solo parziale (valori presenti solo per alcuni anni). Si devono utilizzare i dati effettivi dei contributi, relativamente agli anni in cui sono disponibili, e procedere invece tramite il calcolo parametrico (40% del valore degli impianti di derivazione) negli anni in cui i dati sono assenti?

Sì, la soluzione prospettata è corretta, a meno che non ci sia evidenza che negli anni senza dati non siano ci siano contributi di allacciamento.

Devono essere considerati i soli contributi di allacciamento a copertura di costi relativi a cespiti appartenenti alla tipologia degli impianti di derivazione o devono essere considerati anche i contributi per estensione rete, relativi per esempio a investimenti nella tipologia delle condotte stradali?

Devono essere considerati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 della RTDG tutti i contributi percepiti.

I contributi che furono percepiti in relazione a cespiti che non risultano più in esercizio, secondo la definizione della RTDG, devono ancora essere tenuti in considerazione ai fini del calcolo del capitale investito?

Sì, i contributi sono portati in deduzione del capitale investito in applicazione delle formule riportate all'articolo 16, che ne prevedono il relativo degrado.

Ammortamenti

Come vengono aggiornati ai fini della determinazione dei livelli tariffari iniziali i valori relativi agli ammortamenti di *immobili e fabbricati non industriali*, di cui al comma 19.1, e agli ammortamenti delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, di cui al comma 19.2 della RTDG?

La quota di ammortamento dei fabbricati viene aggiornata semplicemente applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat e il tasso di variazione del numero di punti di riconsegna, applicando la franchigia prevista dall'articolo 6.

La quota di ammortamento delle altre immobilizzazioni viene aggiornata applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat e tenendo conto del tasso di variazione degli investimenti medi nazionali.

Ambiti tariffari

E' possibile che località appartenenti allo stesso ambito tariffario nel secondo periodo regolatorio possano ricadere in ambiti tariffari diversi, così come definiti dall'articolo 36 della RTDG?

Sì, gli ambiti tariffari definiti all'articolo 36 sono riferiti ai confini regionali e non tengono conto di eventuali interconnessioni di impianti inter-regionali.

Determinazione dei costi operativi

Nel caso di aggiudicazione della concessione per la gestione del servizio di distribuzione nel corso dell'anno 2008, il computo del numero di punti di riconsegna serviti ai fini della determinazione delle classi di appartenenza è effettuato tenendo conto delle nuove località servite?

Se l'operazione comporta la riduzione del numero delle imprese distributrici operanti sul territorio nazionale si applicano nell'anno 2009 i corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi come se le imprese fossero separate e negli aggiornamenti annuali a partire dal 2010 si applica l'X-factor considerando la dimensione dell'impresa che risulta dall'aggregazione.

Se l'operazione non comporta la riduzione del numero delle imprese distributrici si applicano nell'anno 2009 i corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi relativi all'impresa cessionaria e negli aggiornamenti annuali a partire dal 2010 si applica l'X-factor considerando la dimensione dell'impresa cessionaria, come risulta al 31 dicembre 2006.

Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale

I gradi giorno sono definiti a livello di Comune oppure possono essere valorizzati per singola località?

Per la determinazione dei gradi giorno si fa riferimento esclusivamente a quanto riportato nell'Allegato A del dPR n. 412/93.

Come si individuano le fasce altimetriche di cui al comma 38.2 della RTDG? Con riferimento a un comune che si trovi a un'altitudine di 396 metri sul livello del mare, quale delle due modalità individuate negli esempi 1 e 2 che seguono è corretta?

1° esempio – Le fasce sono individuate a partire dal livello del mare: fascia –1 da 0m a 200m; fascia 0 da 201m a 400m; fascia 1 da 401m a 600; e così via).

2° esempio : Le fasce sono individuate a partire dall'altitudine del comune: Fascia – 2 da 0 a 96m; Fascia –1 da 97m a 296m; Fascia 0 da 297m a 496m; Fascia 1 da 497m a 696m; e così via.

E' corretto il metodo del secondo esempio.

Esposizione in fattura di componenti tariffarie e quantità e modalità di addebito corrispettivi

Il comma 35.3 della RTDG elenca le componenti in cui si scompone la tariffa obbligatoria. Ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione da parte delle imprese distributrici, si domanda se le singole componenti individuate al comma 35.3 della RTDG debbano essere espresse separatamente in fattura oppure se è possibile aggregare le componenti espresse in euro per punto di riconsegna e le componenti espresse in centesimi di euro/standard metro cubo?

E' consentita l'aggregazione delle componenti. Con cadenza annuale deve essere fornito, in allegato o in un apposito riquadro, il dettaglio delle singole componenti.

Ai fini della determinazione degli ammontari di perequazione e degli altri importi da versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico dovranno in ogni caso essere puntualmente utilizzati i valori unitari delle singole componenti, come deliberati dall'Autorità.

Il comma 38.6 della RTDG prevede che i documenti di fatturazione del servizio di distribuzione debbano riportare: la quantità di gas distribuito come misurata, espressa in metri cubi; il valore assunto dal coefficiente correttivo C nel punto di riconsegna; la quantità di gas distribuito espressa in *standard metri cubi*. Il comma 38.5 della RTDG prevede che il valore del coefficiente C sia arrotondato alla sesta cifra decimale con criterio commerciale.

Considerato che è prassi diffusa tra gli operatori, in fase di acquisizione delle letture e delle autoletture, rilevare soltanto il numero intero, relativo ai metri cubi, indicato dal totalizzatore, trascurando le cifre decimali, si chiede di chiarire se negli algoritmi di calcolo debbano essere necessariamente utilizzate le 6 cifre decimali e se le quantità espresse in standard metri cubi debbano essere riportate con arrotondamento alla sesta cifra decimale.

La quantità consumata, espressa in metri cubi, è riportata come da rilevazione, senza cifre decimali. La quantità espressa in standard metri cubi si ottiene moltiplicando la quantità rilevata, espressa in metri cubi, per il coefficiente C, arrotondato alla sesta cifra decimale come previsto nella RTDG; pertanto la quantità espressa in standard metri cubi è arrotondata alla sesta cifra decimale. Tale quantità va impiegata negli algoritmi per il calcolo degli importi da addebitare all'utente. Le componenti tariffarie, come previsto nella RTDG, sono riportate e impiegate nei calcoli, con quattro decimali, se espresse in centesimi di euro, e con sei decimali, se espresse in euro.

Il comma 40.2 della RTDG prevede che le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno siano addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi e arrotondando il risultato con criterio commerciale alla quarta cifra decimale.

E' consentito addebitare gli importi derivanti dall'applicazione di componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, anche al di fuori dei casi disciplinati dal comma 40.3 della RTDG, secondo il criterio del pro-quota giorno?

Sì, è consentito a condizione che si proceda all'arrotondamento solo dopo aver moltiplicato le singole componenti per il coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni rilevanti ai fini della fatturazione e 365 (trecentosessantacinque).

Perequazione dei costi di misura

Il comma 2.5 della deliberazione ARG/gas 197/08 prevede che, in relazione al primo semestre 2009, le imprese distributrici riconoscano alle imprese di vendita l'ammontare $PMTR_{2009,c,v}$, a copertura dei costi sostenuti per le letture di *switch*. Il comma 2.6 della medesima deliberazione ARG/gas 197/08 prevede che tale ammontare $PMTR_{2009,c,v}$ sia portato in diminuzione dell'ammontare di perequazione spettante all'impresa distributtrice per l'anno 2009. Come si conciliano queste due norme?

Non c'è contraddizione tra le due norme. Il comma 2.5 e il comma 2.6 della deliberazione ARG/gas 197/08 determinano le modalità di ripartizione dell'ammontare di perequazione di cui al comma 49.1 della RTDG, tra impresa distributrice e impresa di vendita.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce all'impresa distributrice l'ammontare di perequazione *determinato* secondo quanto previsto nella RTDG. Tale ammontare viene poi ripartito, limitatamente all'anno 2009, tra impresa distributrice e impresa di vendita, secondo le quote determinate ai sensi dei commi 2.5 e 2.6 della deliberazione ARG/gas 197/08.

Nel conteggio delle letture di *switch* effettuate nel 2006, e poi negli anni successivi, si deve tenere conto dei tentativi di lettura o delle letture andate a buon fine?

Dei tentativi di lettura.

Riconoscimento maggiori oneri derivanti da canoni di concessione (articolo 59 RTDG)

L'impresa distributrice ALFA è concessionaria per il servizio di distribuzione del gas nella località ZETA a partire dall'anno 2000. Le reti di distribuzione realizzate fino all'anno 2000 sono di proprietà del Comune. Le reti realizzate successivamente all'affidamento in concessione sono invece di proprietà dell'impresa distributrice ALFA. L'impresa distributrice ALFA, per la porzione di rete di cui è proprietaria, è in grado di ricostruire in modo puntuale il valore della rete, per la porzione di rete di proprietà del Comune non è invece in grado di effettuare una valutazione puntuale. In questo caso, come è possibile determinare il coefficiente GP_i di cui all'articolo 59 della RTDG?

L'articolo 59 della RTDG prevede che il grado di proprietà sia calcolato sulla base del valore delle singole componenti delle reti medesime, come risultante dall'esame dello stato delle consistenze fisiche e dai dati contabili.

Si possono però presentare situazioni di indisponibilità delle informazioni necessarie per la valutazione del coefficiente GP_i .

CASO 1 – Le informazioni non sono disponibili né per le reti di proprietà dell'impresa concessionaria, né per le reti di proprietà del concedente.

CASO 2 – Disponibilità delle informazioni relative alle reti di proprietà del concedente e indisponibilità di informazioni relative alle reti del concessionario.

CASO 3 – Disponibilità delle informazioni relativi alle reti di proprietà dell'impresa concessionaria e indisponibilità di informazioni relative alle reti di proprietà del concedente.

Nel CASO 1 si possono adottare metodologie semplificate per la valutazione del coefficiente GP_i basate su criteri di ragionevolezza. Per esempio si potrebbero valutare i rapporti delle consistenze fisiche pesati con opportuni coefficienti di proporzionamento dei costi delle singole tipologie di cespiti.

Nel CASO 2 e nel CASO 3 la valutazione del coefficiente GP_i può essere effettuata in funzione:

- -del valore netto della porzione di rete di cui sono disponibili tutte le informazioni, riferito al 31 dicembre 2007, determinato applicando il metodo del costo storico rivalutato,
- del valore complessivo delle reti della località, determinato sulla base del valore della quota parte del vincolo calcolato per l'anno termico 2007-2008 a copertura dei costi di capitale, corretto per le variazioni relative all'anno 2007, al netto dei costi di capitale relativi ai cespiti centralizzati.

Si chiede se, nel caso di richieste di incremento del canone di cui all' art. 46 bis che comportino un adeguamento del medesimo a un livello inferiore al 10% del VRD, il valore 0,1 nella formula del COL di cui al comma 59.4 debba essere inteso pari al valore effettivamente richiesto (ad es. 0,07 se la richiesta è pari al 7% del VRD).

Sì. Il comma 59.4 definisce l'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.1 della RTDG. Pertanto nel caso in cui il Comune abbia deliberato un incremento del canone a un livello inferiore del 10% del VRD, il valore 0,1 nella formula del $COL_{c,i}$ di cui al comma 59.4 è posto pari al livello a cui è effettivamente posto il canone (per esempio 0,07, se l'adeguamento è al 7% del VRD).

Inoltre, si chiede se per "idonea documentazione relativa all'attivazione da parte dei Comuni dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, cui, secondo le disposizioni di legge, devono risultare destinati prioritariamente i fondi raccolti con l'incremento dei canoni", di cui alla lettera a) del comma 59.3, sia considerata sufficiente la comunicazione del Comune circa la destinazione dell'incremento del canone ai sensi dell' art. 46 bis, comma 4, del decreto legislativo 159/07, convertito con legge 222/07 e s.m.i.

La documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti o un impegno formalizzato, scritto e pubblico, per esempio in una delibera della

giunta comunale. Non si ritiene quindi sufficiente documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare meccanismi di tutela, contenuto in una comunicazione dal Comune medesimo all'impresa concessionaria.

C'è un differimento dal momento in cui viene disposto l'aumento dei canoni da parte del comune a quello in cui viene attivata la componente tariffaria canoni comunali?

Di norma l'attivazione della componente tariffaria *canoni comunali* avviene nell'anno successivo a quello in cui il comune delibera l'aumento del canone. Solo qualora la deliberazione dell'aumento del canone sia successiva al 15 ottobre, scadenza per l'invio dell'istanza da parte delle imprese distributrici all'Autorità, l'attivazione della componente tariffaria *canoni comunali* avviene nel secondo anno successivo a quello di aumento del canone.

Il comma 59.5 della RTDG prevede che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 è limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara. Considerato che il comma 59.6 prevede che il valore della componente tariffaria *canoni comunali* è determinato dividendo il valore di $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t e considerato che il valore di $COL_{c,j}$ è riferito a un anno intero, come è possibile garantire il rispetto della disposizione del comma 59.5 della RTDG?

L'impresa distributrice, per rispettare la prescrizione del comma 59.5, quando determina l'ammontare della componente tariffaria *canoni comunali* deve calcolare la quota parte del valore di $COL_{c,i}$ riferita alla porzione di anno nella quale ha avuto efficacia l'aumento del canone.

Per esempio, se il Comune XX ha deliberato l'aumento del canone con decorrenza 1 luglio 2008, il valore di $COL_{c,i}$ ai fini del calcolo della componente tariffaria *canoni comunali* nell'anno 2009 è moltiplicato per 0,5.

In modo del tutto analogo se la nuova gara viene aggiudicata in data 1 ottobre 2009, nell'istanza per la determinazione della componente tariffaria *canoni comunali* per l'anno 2010, il valore di $COL_{c,i}$ dovrà essere moltiplicato per 9/12.

Qualora ci sia un subentro nella gestione del servizio, l'impresa distributrice subentrante è tenuta ad applicare la componente tariffaria canoni comunali come approvata dall'Autorità. Le modalità di trasferimento del gettito derivante dall'applicazione della componente tariffaria canoni comunali dall'impresa subentrante che applica la componente all'impresa distributrice che precedentemente ha sostenuto l'onere derivante dall'aumento del canone di concessione sarà definito con successivo provvedimento dell'Autorità.

Disposizioni in materia di derivazioni di utenza (articolo 60 RTDG)

In relazione alle disposizioni di cui al comma 60.2, gli interventi da effettuare vanno identificati facendo riferimento alle situazioni in cui la situazione degli impianti di rete, e in particolare degli impianti di derivazione, delle imprese distributrici non rispettino quanto indicato al comma 60.1? Come possono essere definiti i macro-obiettivi?

Il comma 60.2 richiede la predisposizione di un programma per l'adeguamento alle indicazioni di cui al comma 60.1 delle situazioni ad esse non conformi.

Il programma deve riportare il numero di interventi che l'impresa valuta siano necessari per adeguare i propri impianti di rete alle indicazioni riportate al comma 60.1.

Il crono-programma indicato nel secondo punto del comma 60.2 deve essere costruito con l'obiettivo di sanare le situazioni esistenti entro i termini previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08 per la sostituzione dei gruppi di misura.

Al fine di soddisfare la richiesta del comma 60.2 è sufficiente l'indicazione di macro-obiettivi. Non è richiesto quindi un crono-programma dettagliato per punto di riconsegna, ma è sufficiente l'individuazione per località o porzioni di località, delle scadenze previste per l'effettuazione degli interventi di adeguamento alle indicazioni di cui al comma 60.1.

Qual è il perimetro di applicazione delle disposizioni di cui al comma 60.2 della RTDG?

Rientrano nel perimetro di applicazione delle disposizioni del comma 60.2 gli impianti che non rispondono ai requisiti esposti nel comma 60.1. In altri termini rientrano nel campo di applicazione del comma 60.2 tutti quegli impianti per i quali tra il punto di riconsegna del gas al cliente finale e il punto di misura, o in

assenza del gruppo di misura, l'organo di intercettazione terminale, esista una parte di impianto di proprietà privata che non prevede la responsabilità di gestione da parte dell'impresa di distribuzione.

Il caso dell'impresa distributrice proprietaria della rete di distribuzione e di una derivazione che comprende anche la colonna montante all'interno di un condominio e i tubi che alimentano le singole abitazioni, con gruppo di misura posato sul balcone, rientra nell'ambito di applicazione del comma 60.2?

No. Il caso presentato non rientra nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al comma 60.2 della RTDG, in quanto la fattispecie soddisfa già i requisiti esposti al comma 60.1 della RTDG.

Regolazione del servizio di misura

Tra le prestazioni accessorie è previsto l'addebito di un corrispettivo per la posa dei contatori. Considerato che dall'1 gennaio 2009 è previsto un corrispettivo per la posa e installazione dei gruppi di misura, è ancora possibile addebitare al cliente finale tale corrispettivo per la posa dei contatori? E gli altri corrispettivi per prestazioni accessorie?

Dall'1 gennaio 2009 non è più ammesso l'addebito di corrispettivi per la posa dei contatori, essendo tale funzione remunerata dalla tariffa. Le altre prestazioni accessorie, le cui funzioni non sono coperte dai ricavi tariffari, possono invece essere addebitate ai clienti finali secondo quanto previsto nel codice di rete. L'Autorità provvederà, come indicato nella deliberazione n. 159/08, a ridefinire la materia delle prestazioni accessorie con separato provvedimento.

Le manutenzioni e le verifiche metrologiche ai gruppi di misura dei clienti finali eseguite nel corso del periodo transitorio vanno fatturate agli utenti del servizio di distribuzione ai sensi del punto 8.2.9 del codice di rete?

No, secondo le disposizioni del comma 57.1 della RTDG i soggetti responsabili del servizio di misura non sono autorizzati ad addebitare corrispettivi che non siano regolati nella RTDG per prestazioni fornite nell'ambito dello svolgimento del medesimo servizio. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 41 della RQDG.

Distribuzione di gas diversi dal naturale

Ai fini dell'identificazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzati, le tre condizioni indicate nel caso in cui le reti non siano gestite in concessione al secondo punto del comma 80.4 devono sussistere congiuntamente?

Le disposizioni contenute nella sezione III della RTDG si applicano alla distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate qualora ricorrano congiuntamente le condizioni riportate nel comma 80.4 per il caso di reti non gestite in concessione.

Con quali modalità operative si deve provvedere a comunicare i dati tariffari per quanto concerne le località ricadenti nelle previsioni dell'articolo 80.4 della RTDG allegato alla delibera n° 159/08.

I dati tariffari devono essere comunicati inviando la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità (Questionario 2009 e autocertificazioni previste) secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni per la compilazione pubblicate su sito internet dell'Autorità stessa.

Contestualmente alla pubblicazione della modulistica e delle istruzioni è stata pubblicata su sito la struttura impresa distributrice/località gestite (configurazione) risultante alla data dell'1 gennaio 2009.

Prima dell'invio dei dati tariffari, ciascuna impresa deve verificare la correttezza della configurazione e per le località mancanti deve comunicare attraverso la sezione "Contatta l'Autorità":

- il nome della località;
- il comune di appartenenza (codice ISTAT, nome del comune, sigla della provincia);
- la data di prima fornitura;
- se il servizio è svolto o meno in regime di concessione.

Gli uffici dell'Autorità provvedono all'aggiornamento e alla pubblicazione della nuova configurazione, attribuendo alle nuove località un identificativo che dovrà essere utilizzato nella compilazione della Questionario 2009.

Questionario per la determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale per l'anno 2009

In base a quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione, il “MOD.ART46-BIS” deve essere compilato per tutte le località dell’impresa distributrice.

In particolare, per ciascuna località deve essere indicato il CANONE ATTUALE ($CAN_{o,c,i}$) ovvero il valore del canone di concessione richiesto dal comune precedentemente l’aumento disposto ai sensi delle disposizioni del comma 4, dell’articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, all’impresa distributrice. Il valore del canone di concessione richiesto dal comune di cui sopra, è quello riferito all’anno 2007?

Sì.

Che cosa va inserito nella sezione investimenti 2007 delle schede località alla riga NI? Va inserito il valore degli investimenti realizzati nell’anno 2007 ed entrati in esercizio nell’anno 2007 oppure il valore degli incrementi dei cespiti entrati in funzione nell’anno 2007, e dunque comprensivo della quota parte dei lavori in corso al 31 dicembre 2006 entrati in esercizio nell’anno 2007?.

Come riportato nelle istruzioni alla compilazione al questionario, al rigo NI va inserito il valore degli investimenti realizzati nell’anno 2007 ed entrati in esercizio nell’anno 2007.